



COMUNE DI COGOLETO
Paese natale di Cristoforo Colombo-
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

ALLEGATO 1

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE, RELATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2022 - SCADENZA 28/07/2023 ORE 12.00

Approvato con Determina n. 345 del 14/06/23

PROT. N. 11562 del 15/06/23

IL RESPONSABILE V SETTORE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
Vista Delibera di Giunta Regionale n. 915 del 21/09/2022 che ha disposto i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii. (Fondo sociale affitti 2022).

Rende noto

Che sono aperti i termini per la partecipazione al presente bando per l'assegnazione di contributi integrativi a sostegno dei canoni di locazione sostenuti nell'anno dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità integrative per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022.

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri entro il termine di 10 giorni dalla data di chiusura del Bando di aver provveduto alla registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta per l'anno 2022.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente e riferirsi ad un alloggio sito in Cogoleto in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune di Cogoleto;
- titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario con le seguenti caratteristiche:

non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9e A/10;
con superficie netta interna inferiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il Bando (€ 103.728,57);
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, certificabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali dell'anno in corso e quello pregresso;

- effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentata nel 2022 per redditi relativi all'anno 2021.

ARTICOLO 3

Il contributo teorico massimo erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore, in base alla disponibilità del finanziamento

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=,

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto nell'anno 2022, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Si specifica che il contributo FSA 2022 non è cumulabile con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

L'INPS sulla base dei dati trasmessi dal competente Servizio Sociale provvederà alle eventuali e dovute compensazioni sull'importo del reddito o pensione di cittadinanza.

ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

ARTICOLO 5

La domanda di assegnazione del contributo dovrà pervenire al Comune può essere presentata dal 19/06/2023 al 28/07/2023 entro le ore 12.00 utilizzando esclusivamente i modelli appositamente predisposti.

Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data.

I modelli sono disponibili presso il centralino o scaricabili nell'apposita sezione Servizi Sociali-modulistica- del sito web del Comune di Cogoleto (www.comune.cogoleto.ge.it). **I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e pervenire al Comune di Cogoleto con le seguenti modalità:**

trasmessi digitalmente in formato PDF, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it (posta certificata)

OPPURE

consegnati all'Ufficio Protocollo, previo controllo circa la completezza della documentazione da parte dell'ufficio preposto, esclusivamente nei seguenti giorni e orari: Martedì e Giovedì 9.00-12.00, in caso di diverse motivate necessità contattare il numero 010/9170253;

In caso di consegna a mano farà fede la data di protocollazione dell'ente. Nel caso di invio alla posta certificata del Comune farà fede la ricevuta di consegna al server di posta del Comune.

A tale documentazione, costituendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, occorre **allegare copia di un documento di identità in corso di validità.**

Il richiedente deve indicare nell'istanza il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito al nucleo familiare **ed allegare a pena di esclusione la relativa certificazione ISEE in corso di validità.**

Il richiedente dovrà allegare **obbligatoriamente, pena di esclusione**, alla domanda la seguente documentazione per la formazione della graduatoria del predetto Bando:

Documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità;
Copia del contratto di locazione;
Copia della registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
Copia di tutte le ricevute del canone di locazione pagato nell'anno 2022, al netto degli oneri accessori (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);
Scheda di monitoraggio della condizione abitativa regionale, compilata in ognisua parte;
Dichiarazioni fiscali (730) presentata nel 2022 per redditi relativi all'anno 2021 (in alternativa all'I.S.E.E. corrente) laddove il proprio valore I.S.E.E. fosse superiore a € 16.700,00, ma inferiore a € 35.000,00 e vi fosse la presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in copia da allegare agli atti;

Tutta la documentazione inviata via PEC dovrà essere in formato PDF.

Alla domanda deve essere allegata la **scheda di monitoraggio** della condizione abitativa e la restante documentazione eventualmente necessaria (es. permesso di soggiorno) secondo quando indicato nel fac-simile di domanda.

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato. In caso di falsa dichiarazione si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge.

ARTICOLO 6

Il Comune di Cogoleto verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione di un unico elenco dei beneficiari ammessi sulla base di quanto previsto dal presente bando.

Le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.

Non saranno accettate e quindi saranno escluse d'ufficio: le richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate; le domande non ammissibili per carenza di requisiti, contraddittorie, irregolari, incomplete, compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione, nonché quelle che in base ai controlli effettuati risulteranno non veritiere.

L'elenco degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati sul sito web comunale nella sezione news, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, **riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda, che è onere dell'interessato acquisire al momento della consegna a mano o richiedere all'Ufficio Protocollo se inviata a mezzo pec.** Ai sensi della Legge 241/90 il Comune NON invierà comunicazioni personali ai singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione in elenco.

ARTICOLO 7

Il Comune predisporrà, in base ai fondi assegnati al presente Bando, gli atti conseguenti per l'erogazione degli importi agli aventi titolo collocati nell'elenco ammessi, nel rispetto delle leggi e del Regolamento comunale in materia di bilancio.

Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, il contributo sarà diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti in possesso dei requisiti di ammissione.

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403 del 1998 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine l'Amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In particolare il Comune, sulle base delle dichiarazioni patrimoniali presentate, effettuerà controlli avvalendosi di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ovvero dei Comandi Territoriali della Guardia di Finanza.

Le verifiche su quanto dichiarato saranno operate su un campione, ottenuto mediante sorteggio, corrispondente alla percentuale del 10% su tutti gli aventi diritto al contributo.

In caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, il Comune provvede alla revoca del beneficio concesso ed è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, che deve essere restituito gravato degli interessi legali, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedenti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ARTICOLO 9

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché — ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 edell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 — i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2022", mediante il portale regionale dedicato.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Ufficio Casa 010 9170267

ufficiocasa@comune.cogoleto.ge.it

oppure Ufficio Servizi Sociali 010 9170253.

IL RESPONSABILE V SETTORE

Dott.ssa Daria VENTURINI